



**ORDINANZA MUNICIPALE N° 1/2025
CONCERNENTE GLI ORARI E LE TASSE DEI POSTEGGI COMUNALI**

Il Municipio di Lamone

Richiamati:

- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- gli art. 57 e seguenti del Regolamento organico comunale
- l'art. 14 del regolamento sui beni amministrativi

con risoluzione municipale n. 965 del 27.01.2025, stabilisce:

Art. 1 Scopo

L'utilizzo delle aree di parcheggio su suolo pubblico situate nel comprensorio comunale è disciplinato dalla presente ordinanza, che stabilisce le autorizzazioni di stazionamento e le relative tariffe, allo scopo di garantire la messa a disposizione di un sufficiente numero di posteggi per i residenti nel Comune di Lamone.

Art. 2 Definizione aree di stazionamento

La presente ordinanza si applica a tutte le aree di stazionamento di veicoli di proprietà comunale.

Art. 3 Definizione di residente

Per residente nel Comune di Lamone si intende ogni detentore di autoveicolo regolarmente domiciliato o al beneficio di un permesso di dimora o di soggiorno valido per il Comune di Lamone.

Art. 4 Tasse

Le tasse per l'utilizzo dei posteggi pubblici sul territorio comunale sono stabilite come segue:

• POSTEGGI PUBBLICI

➤ **dal lunedì al sabato compreso senza limitazione di tempo:**

dalle ore 07:00 alle ore 19:00 1 ora fr. 1.00

➤ **domeniche e giorni festivi infrasettimanali:**

libero sino alle 07:00 del lunedì o del giorno feriale susseguente.

- Abbonamenti zone bianche e blu

Domiciliati:

Annuale: fr. 300.00

Mensile: fr. 50.00

Settimanale fr. 30.00

Attività economiche:

Annuale: fr. 600.00

Mensile: fr. 80.00

Settimanale fr. 50.00

- abbonamento posteggio coperto SI

Annuale: fr. 1'440.00

Mensile: fr. 120.00

Art. 5 Attribuzione posteggi riservati

I posteggi riservati possono essere concessi in affitto a persone residenti nel Comune e ai dipendenti delle aziende con sede nel Comune. Verrà data precedenza alle persone residenti.

I posteggi coperti presso il nuovo stabile SI sono riservati unicamente ai residenti nel Comune di Lamone con priorità di attribuzione ai residenti nel nucleo.

Art. 6 Canone d'affitto

Il canone d'affitto deve essere pagato al momento della sottoscrizione dell'abbonamento.

Art. 7 Utilizzo posteggi

I posteggi riservati possono essere utilizzati unicamente per lo stazionamento di veicoli targati e in condizione di viaggiare. È autorizzato lo stazionamento di veicoli senza targa, in condizione di viaggiare, unicamente se immatricolati con targhe trasferibili intestate al titolare del contratto di affitto del posteggio.

In caso di necessità particolari e per un periodo di breve durata, il Municipio potrà ordinare lo sgombero delle automobili dai posteggi affittati, senza rimborso alcuno.

Art. 8 Abusi

In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, previa diffida scritta, il Municipio può disdire unilateralmente il contratto d'affitto per i posteggi riservati con un preavviso di 15 giorni.

Art. 9 Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale n° 2/2024 concernente gli orari e le tasse dei posteggi comunali del 8 agosto 2024.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 31 gennaio 2025 al 3 marzo 2025 ed entra immediatamente in vigore. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO